



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Prima**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 732 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce, Antonio Pellegrino, rappresentati e difesi dall'avv. Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso Adriano Tolomeo in Lecce, via Braccio Martello, 19;

*contro*

Ministero della Giustizia e Corte D'Appello di Lecce, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliati presso di questa in Lecce, via F.Rubichi 23;

*nei confronti di*

Ippazio Antonio Morciano, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Caggiula, Massimiliano Musio, con domicilio eletto presso Massimiliano Musio in Lecce, via Reggimento Fanteria, 9;

*e con l'intervento di*

ad adiuvandum:

Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Celani, Mario Sanino, con domicilio eletto presso Adriano Tolomeo in Lecce, via Braccio Martello, 19;

*per l'annullamento*

di tutti gli atti del procedimento avviato dalla Corte d'Appello di Lecce con nota 15 marzo 2010 per l'affidamento del servizio di prevenzione e protezione presso gli uffici giudiziari di Lecce, ivi incluse la nota 15 marzo 2010 e il capitolato alla stessa allegato, le note 19 aprile 2010 n. 3918 e 30 aprile 2010 n. 4150 del Responsabile del Procedimento, dei verbali di gara e del provvedimento di aggiudicazione della gara ove intervenuto, nonché del contratto eventualmente stipulato con l'aggiudicatario del servizio;

nonché, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di estremi sconosciuti di aggiudicazione del Servizio di Prevenzione e Protezione presso gli uffici giudiziari di Lecce; dei relativi contratti stipulati dai responsabili dei singoli Uffici Giudiziari con l'aggiudicatario e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ippazio Antonio Morciano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2010 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l'Avv. Tolomeo per i ricorrenti e in sostituzione dell'avv. Sanino per l'interveniente ad adiuvandum, l'Avv. dello Stato Tarentini per l'Amministrazione resistente e l'Avv. Musio anche in sostituzione dell'Avv. Caggiula per il controinteressato Ing. Ippazio Antonio Morciano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con nota 12 marzo 2010, i Capi degli Uffici giudiziari di Lecce deliberavano di <<voler procedere unitamente alla Corte di appello alla individuazione delle figure dei responsabili della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/08 per gli Uffici dagli stessi rappresentati>>; con nota 15 marzo 2010, l'Ufficio contratti della Corte d'Appello di Lecce invitava pertanto 20 Ingegneri alla procedura di gara per il conferimento dell'incarico in questione, prevedendo come requisito per la partecipazione alla procedura, oltre alle <<capacità ed ai requisiti professionali di cui all'art. 32 de d.lgs. 91/2008>>, anche il possesso del diploma di laurea in ingegneria.

Con nota 29 marzo 2010, il Presidente dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Lecce chiedeva l'annullamento in sede di autotutela della clausola limitativa della partecipazione ai soli soggetti in possesso del diploma di laurea in Ingegneria, ritenendola contraria alla previsione dell'art. 32 del d.lgs. 81/2008; in data 19 aprile 2010 (nota prot. n. 3918), il responsabile del procedimento trasmetteva al Presidente dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Lecce l'estratto del verbale della riunione tra i Capi degli Uffici giudiziari tenutasi in data 14 aprile, che così riscontrava l'istanza di autotutela: <<va condivisa la scelta di limitare l'invito ad una ristretta cerchia di professionisti ingegneri, la cui professionalità sembrerebbe dare maggiori garanzie rispetto a quella di altri professionisti, ancorché abilitati all'espletamento del servizio, tenuto conto della natura degli impianti tecnologici esistenti nel palazzo e oggetto di periodica verifica>>.

Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dall'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Lecce e dall'Architetto Antonio Pellegrino (in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del d.lgs. 81 del 2008) per violazione e falsa applicazione art. 32 d.lgs. n. 81 del 2008, violazione generali principi in materia di contratti pubblici.

Con i motivi aggiunti depositati in data 22 maggio 2010, i ricorrenti sollevavano ulteriore censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.lgs. n. 81/2008, violazione art. 57 e 125 del d.lgs. n. 163 del 2006.

In data 12 maggio 2010, la Commissione di gara individuava l'aggiudicatario della procedura nell'Ing. Ippazio Antonio Morciano e, pertanto, lo stesso stipulava, in data 20 maggio 2010, n. 6 contratti con gli Uffici giudiziari di Lecce per la fornitura del servizio di Responsabile del Servizio di protezione e prevenzione per un triennio a decorrere dalla data della stipulazione.

Con i motivi aggiunti depositati in data 14 giugno 2010, i ricorrenti estendevano l'impugnazione, sotto il profilo oggettivo, al provvedimento di aggiudicazione ed ai contratti stipulati e, sotto il profilo soggettivo, all'Ing. Ippazio Antonio Morciano, formulando ulteriore censura di violazione e falsa applicazione artt. 29 e 125 d.lgs. n. 163 del 2006, violazione e falsa applicazione art. 17, 28, 31 e 32 d.lgs. 81 del 2008, e art. 42 d.lgs. 163 del 2006, eccesso di potere per falsità dei presupposti e sviamento.

Si costituivano in giudizio il Ministero della giustizia e l'Ing. Ippazio Antonio Morciano, controdeducendo sul merito del ricorso; interveniva altresì ad adiuvandum il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e conservatori, instando per l'accoglimento del ricorso.

Alla camera di consiglio del 23 giugno 2010, la Sezione accoglieva, con l'ordinanza n. 438/2010, l'istanza di tutela cautelare proposta dai ricorrenti, così motivando: <<considerato: -che, ad un primo esame, il ricorso appare fornito dei necessari requisiti di ammissibilità, essendo stato notificato all'Avvocatura di Stato ed in persona del Ministro in carica pro tempore (in applicazione dei tradizionali principi in materia di notificazione dei ricorsi alle Amministrazioni statali); -che, a prescindere da ogni considerazione in ordine all'ammissibilità del ricorso al procedimento di acquisizione di servizi in economia ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163 del 2006, la limitazione prevista in bando ai soli soggetti in possesso della laurea in ingegneria contrasta con l'esplicita previsione dell'art. 32 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 che, oltre a non prevedere il necessario possesso del diploma di laurea (secondo comma), prevede l'esenzione dai corsi di formazione dei soggetti (quinto comma) che abbiano conseguito un diploma di laurea riportabile ad una serie di classi di laurea che indiscutibilmente comprendono anche i corsi di studio in materia di architettura (si veda, a questo proposito, la nota s.d. del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca-Direzione Gen. per l'Università-Ufficio II, emessa a seguito dell'acquisizione di apposito e prescrittivo parere del CUN, versata in giudizio da parte ricorrente), oltre a quelli in materia di ingegneria; -che, comunque, è del tutto assente dagli atti del procedimento un qualsivoglia accertamento in ordine al possesso da parte dei soggetti invitati alla procedura di una particolare competenza in materia di sicurezza (competenza che può essere posseduta anche da soggetti in possesso del diploma di laurea in architettura), essendo al contrario evidente come si sia attribuita rilevanza, in buona sostanza, al solo possesso del diploma di laurea in ingegneria e quindi ad una circostanza che, isolatamente presa, non è certo "sintomatica" di quella particolare competenza in materia di sicurezza necessaria ed auspicabile nella fattispecie; -che, in considerazione dell'obbligo di rinnovare integralmente la procedura di gara e della conseguenziale inefficacia dei contratti stipulati dalle Amministrazioni resistenti, appare opportuno disporre la sospensione degli atti impugnati, nelle more della decisione del ricorso>>.

Con ordinanza 29 luglio 2010 n. 3680, la IV Sezione del Consiglio di Stato, accoglieva però l'appello proposto dal controinteressato, così motivando: <<visto l'art. 32 del D.Lgs. 9/4/08 n. 81, recante capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni; Considerato che il co.2 del citato articolo 32 prevede in linea di massima i requisiti professionali e le capacità richieste, senza peraltro individuare precisi titoli di

studio; Ritenuto che, in tale situazione, nel rispetto dei principi previsti, permanga all'Amministrazione un'area di valutazione discrezionale circa la scelta dei requisiti professionali da richiedere ai soggetti fra i quali operare la selezione per l'affidamento dell'incarico in questione>>>.

All'udienza del 20 ottobre 2010 il ricorso passava quindi in decisione.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

In primo luogo, la Sezione deve rilevare come la prestazione oggetto della procedura di gara indetta dall'Amministrazione debba necessariamente riportata alla previsione di chiusura degli <<altri servizi>> prevista dall'Allegato IIB al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); con tutta evidenza, si tratta, infatti, di servizio che non può essere strettamente riportato alla definizione di <<servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata>> prevista dall'Allegato IIA al d.lgs. 163 del 2006, potendo essere assicurato da soggetti anche non in possesso delle competenze tecniche degli ingegneri o degli architetti, in virtù di una indubbia caratterizzazione in termini di autonomia che ne impedisce la completa attrazione all'interno delle caratteristiche sostanziali delle prestazioni rese dalle due categorie professionali in questione.

Per effetto dell'inquadramento della prestazione oggetto del contratto all'interno delle previsioni dell'Allegato IIB al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, deve pertanto trovare applicazione la soglia di rilevanza comunitaria di €211.000,00 (oggi abbassata ad €193.000, per effetto delle modificazioni disposte dal reg. CE 30 novembre 2009, n. 1177/2009 alla dir. CE 4 dicembre 2007, n. 1422/2007) prevista dall'art. 28, lett. b2) del codice dei contratti pubblici; in considerazione del valore complessivo della prestazione offerta dal ricorrente (€178.536,00), non può pertanto comunque trovare applicazione diretta la previsione dell'art. 125 del d.lgs. 163 del 2006, indipendentemente da ogni considerazione relativa alla natura governativa centrale o meno della stazione appaltante.

In buona sostanza, pertanto, la fattispecie che ci occupa, deve essere riportata alla previsione-base dell'art. 27, 1° comma del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del codice debba avvenire <<nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto>>>.

Come già rilevato in sede cautelare, la vicenda concreta che ci occupa è caratterizzata dalla presenza di una norma in materia di requisiti professionali del responsabile del servizio di prevenzione e protezione che non prevede certo una formazione di livello universitario, ma si limita a prevedere il <<possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative>> (art. 32, 2° comma del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81); in considerazione del carattere particolarmente professionalizzante di alcuni percorsi formativi, il legislatore (art. 32, 5° comma del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) ha poi disposto l'esclusione dall'obbligo di munirsi dell'attestato di formazione previsto dal secondo comma dell'art. 32 citato, dei soggetti in possesso di alcune lauree, tra cui rientrano indubitabilmente le scienze ingegneristiche e le scienze dell'architettura (si veda, a questo proposito, la nota del M.I.U.R. depositata in giudizio da parte ricorrente, emessa a seguito

dell'acquisizione di apposito e prescrittivo parere del CUN: doc. n. 8 del deposito effettuato in data 22 maggio 2010).

In buona sostanza, pertanto, la sistematica normativa non evidenzia un particolare riconoscimento della caratterizzazione professionale dei soggetti in possesso della laurea in ingegneria, ai fini della nomina a responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, ma si limita a prevedere solo l'esenzione dall'obbligo di munirsi dell'attestato di frequenza del corso professionalizzante, in maniera non dissimile da quanto previsto con riferimento ad altre lauree, come quella in architettura.

In buona sostanza, pertanto, il potere discrezionale riconosciuto alla stazione appaltante nella previsione dei requisiti di partecipazione alla procedura in discorso (certo non negato dalla Sezione, anche in sede cautelare), non poteva certo attribuire valore dirimente ed esclusivo al possesso della laurea in ingegneria (come desumibile dalle lettere di invito e, soprattutto, dal contenuto del verbale della riunione tra i Capi degli Uffici giudiziari tenutasi in data 14 aprile 2010), così non attribuendo alcuna rilevanza alla presenza nel settore di altri professionisti (come gli Architetti) che erano da ritenersi caratterizzati, in termini normativi attinenti all'incarico di specie, da una professionalità analoga a quella degli Ingegneri; del resto, nella vicenda che ci occupa, è sostanzialmente mancato proprio l'accertamento della necessità di una specifica e concreta esperienza nel settore della prevenzione e sicurezza del lavoro superiore rispetto a quella che, nella sistematica normativa, è posseduta indifferentemente da soggetti in possesso della laurea in Ingegneria, in Architettura o anche da soggetti non in possesso di laurea che abbiano maturato un percorso professionale caratterizzante.

Siamo pertanto in presenza di un distorto esercizio della discrezionalità amministrativa (come già rilevato, riconosciuta, in linea di principio, alla stazione appaltante) che non può certo essere ritenuto in linea con la citata previsione dell'art. 27, 1° comma del d.lgs. 163 del 2006 che, come già rilevato, impone il rispetto dei principi generali <<di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità>>; rispetto che non è certo assicurato dall'utilizzazione di un parametro (la laurea in Ingegneria) che non vale ad attribuire una particolare competenza in materia di sicurezza sul lavoro in base alla normativa dalla stessa amministrazione applicata (art. 32, 2° comma del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

In definitiva, il ricorso e i motivi aggiunti depositati in data 22 maggio e 14 giugno 2010 devono essere accolti e deve essere disposto l'annullamento di tutti gli atti della procedura, a partire dalla lettera di invito 15 marzo 2010 e fino al verbale 12 maggio 2010 di aggiudicazione da parte della Commissione giudicatrice; in considerazione dell'obbligo per la Stazione appaltante di rinnovare integralmente la procedura di gara, deve altresì essere dichiarata l'inefficacia dei contratti stipulati in data 20 maggio 2010 dall'Ing. Ippazio Antonio Marciano con la Procura Generale della Repubblica, il Tribunale di sorveglianza, il Tribunale, la Corte d'Appello, la Procura della Repubblica e l'Ufficio del Giudice di pace di Lecce.

Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa e sui motivi aggiunti depositati in data 22 maggio e 14 giugno 2010, li accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l'annullamento di tutti gli atti della procedura, a partire dalla lettera di invito 15 marzo 2010 e fino al verbale 12 maggio 2010 di aggiudicazione da parte della Commissione giudicatrice.

Dichiara altresì l'inefficacia dei contratti stipulati in data 20 maggio 2010 dall'Ing. Ippazio Antonio Marciano con la Procura Generale della Repubblica, il Tribunale di sorveglianza, il Tribunale, la Corte d'Appello, la Procura della Repubblica e l'Ufficio del Giudice di pace di Lecce.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Carlo Dibello, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)